

## SENTENZA DELLA CORTE

(Sezione Unica)

21 luglio 2005

nella causa C-349/03: Commissione delle Comunità europee contro Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord <sup>(1)</sup>

(«Inadempimento di uno Stato — Direttiva 77/799/CEE — Reciproca assistenza fra le autorità competenti — Settore dell'IVA e dei diritti d'accisa — Trasposizione incompleta — Territorio di Gibilterra»)

(2005/C 217/16)

(Lingua processuale: l'inglese)

Nella causa C-349/03, avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, proposto il 7 agosto 2003, Commissione delle Comunità europee (agente sig. R. Lyal), sostenuta da: Regno di Spagna (agente: sig.ra N. Díaz Abad), contro Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord (agenti: sig. K. Manji e sig.ra R. Caudwell, assistiti dal sig. D. Wyatt, QC), la Corte (Sezione unica), composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann e A. Rosas, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta e dal sig. A. Borg Barthet, presidenti di sezione, dal sig. R. Schintgen, dalla sig.ra N. Colneric (relatore), dai sigg. S. von Bahr, J.N. Cunha Rodrigues, G. Arestis, M. Ilešič, J. Malenovský e J. Klučka, giudici; avvocato generale: sig. A. Tizzano; cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 21 luglio 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) Non applicando, nei settori dell'imposta sul valore aggiunto e dei diritti d'accisa, la direttiva del Consiglio 19 dicembre 1977, 77/799/CEE, relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati Membri nel settore delle imposte dirette e indirette, come modificata dalle direttive del Consiglio 6 dicembre 1979, 79/1070/CEE, e del Consiglio 25 febbraio 1992, 92/12/CEE, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa, sul territorio di Gibilterra, il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza del Trattato CE.

2) Il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord è condannato alle spese.

3) Il Regno di Spagna sopporta le proprie spese.

<sup>(1)</sup> GU C 239 del 4.10.2003.

## SENTENZA DELLA CORTE

(Seconda Sezione)

7 luglio 2005

nella causa C-364/03: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica ellenica <sup>(1)</sup>

(Inadempimento di uno Stato — Direttiva 84/360/CEE — Inquinamento atmosferico — Impianti industriali — Centrale elettrica)

(2005/C 217/17)

(Lingua processuale: il greco)

Nella causa C-364/03, avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, proposto il 22 agosto 2003, Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. G. Valero Jordana e M. Konstantinidis) contro Repubblica ellenica (agente: sig.ra E. Skandalou), la Corte (Seconda Sezione), composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. R. Schintgen (relatore), P. Kūris e G. Arestis, giudici; avvocato generale: sig. A. Tizzano; cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale, ha pronunciato, il 7 luglio 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) Non avendo definito politiche e strategie per adattare progressivamente le turbine a vapore e a gas della centrale della Dimosia Epicheirisi Ilektrismou (Ente nazionale dell'energia elettrica), sita in Linoperamata, Creta, alla migliore tecnologia disponibile, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenenti in forza dell'art. 13 della direttiva del Consiglio 28 giugno 1984, 84/360/CEE, concernente la lotta contro l'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti industriali.